

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2649 del 08/05/2025
Oggetto	D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al prot. n. 46957 del 08-09-2015 e successive modifiche, intestata alla ditta ARKEMA Srl, impianto sito in comune di Boretto (RE), via Finghè n. 2 - Modifica non sostanziale
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2759 del 08/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno otto MAGGIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 6318 / 2025

D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al prot. n. 46957 del 08-09-2015 e successive modifiche, intestata alla ditta ARKEMA Srl, impianto sito in comune di Boretto (RE), via Finghè n. 2 - Modifica non sostanziale

IL DIRIGENTE

Richiamati

- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
- in particolare l'articolo 29-nonies “modifica degli impianti o variazione del gestore”, che disciplina le condizioni per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva DGR 1913 del 17/11/2008 e DGR 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale;

richiamate altresì:

- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione di Giunta Regionale n. 373 del 10-01-2025 “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione della Giunta regionale n. 2124/2018”;
- premesso che per il settore di attività oggetto della presente esistono i seguenti riferimenti:
 - Linee guida nazionali per l’identificazione delle Migliori Tecniche Disponibili (generali, monitoraggio) emanate con D.M. 13 gennaio 2005;
 - Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers - agosto 2007;
 - Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage - July 2006 (documento trasversale);
- il BRef “Energy efficiency” di febbraio 2009 presente all’indirizzo internet “eippcb.jrc.es”, formalmente adottato dalla Commissione Europea a febbraio 2009;

premessi che con prot. 46957 del 08-09-2015 la Provincia di Reggio Emilia ha rilasciato alla ditta ARKEMA Srl il riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l’esercizio dell’attività di cui al punto 4.1 dell’Allegato VIII Parte Seconda del D. Lgs. 152/06, svolta nell’impianto ubicato in comune di Boretto (RE), via Finghè n. 2, successivamente modificata con Determinazione dirigenziale n. 1306 del 04-05-2016, n. 4632 del 22-11-2016, n. 3955 del 25-07-2017, n. 6286 del 30-11-2018, n. 1893 del 15-04-2019, n. 800 del 18-02-2021 e n. 2339 del 12-05-2021;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 10-03-2025 (prot. n. 45847 del 11-03-2025), con cui la ditta rende nota l’intenzione di effettuare alcuni interventi minori di modifica delle emissioni esistenti di laboratorio (E-lab1, E-lab5 ed E-lab11. Tali emissioni sono ascrivibili, per tipologia, alla categoria di cui alla parte I lettera jj) dell’Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: “Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni,

individuazione di prototipi” e non risultano soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell’art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in quanto emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico.

Nello specifico le modifiche consistono in:

- sostituzione della cappa presente nel laboratorio R&D preparativo, collettata al punto di emissione E-lab1, con una adatta alla manipolazione di sostanze CMR. La cappa sarà dotata di aspiratore centrifugo con portata inverter pari a 700-1800 mc/h e di n. 6 celle filtranti a carboni attivi e di un pre-filtro in entrata, con sostituzione pannelli filtranti a cadenza annuale;
- installazione di un nuovo braccio di aspirazione che si andrà a collegare al punto di emissione esistente nel laboratorio applicativo (punto di emissione E-lab 5);
- installazione di un’aspirazione armadio Sali da collegare al punto di emissione esistente in laboratorio analitico E-lab11;

valutato che, sulla base delle documentazione presentata, la modifica non comporterà alcuna variazione delle caratteristiche geometriche degli esistenti punti di emissione e relativa ubicazione;

considerato quanto disposto dal D.Lgs 152/06 art. 5, comma r-bis e al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per la ditta, si propone di individuare il gestore come “persona giuridica” nella ditta ARKEMA Srl;

considerato inoltre la comunicazione presentata dalla ditta in ottemperanza al comma 7 dell’art. 3 del D.Lgs. 102/20 ed acquisita al protocollo ARPAE con n. 132132 del 26-08-2021. Al fine di rispettare quanto disposto dal comma 7-bis dell’art. 271 del D.Lgs. 152/06 si riporta in autorizzazione opportuna raccomandazione in cui è indicata la data di riferimento per la presentazione della relazione prevista;

ritenuto necessario modificare tali elementi nell’AIA vigente provvedendo nel contempo a correzione di errore materiale come precisato nella parte dispositiva del presente atto;

verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del DM 24/04/08, della DGR n. 1913/08, della DGR n. 155/09, della DGR n. 812/2009 e del tariffario ARPAE di cui alla DGR n. 926/2019;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

a) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra;

b) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della L. R. 21/04, l'AIA è rilasciata alla ditta ARKEMA Srl in qualità di gestore dell'impianto con sede operativa in via Finghè n. 2 in comune di Boretto (RE) e sede legale in via Caldera 21 in comune di Milano;

- a correzione di errore materiale il punto 3 dell'AIA è così sostituito:

3. l'autorizzazione è vincolata al rispetto dei limiti, delle prescrizioni e delle condizioni di esercizio indicate nella SEZIONE D ed F dell'allegato I;

- al paragrafo B) EMISSIONI IN ATMOSFERA - SEZIONE D le righe relative alle emissioni E-lab-1, E-lab-5, E-lab-11 della Tabella A) della prescrizione 1) sono così sostituite:

Tabella A)

<i>Emisione n.</i>	<i>Provenienza</i>	<i>Portata (Nm³/h)</i>	<i>Durata (h/giorno)</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Conc. limite (mg/Nm³)</i>	<i>impianto di abbattimento</i>	<i>Periodicità auto controlli</i>
E-lab1	Cappa chimica – lab. preparativo – banco E	1.650	24	/	/	/	/
E-lab5	Cappa pensile – lab. applicativo – banco F	1.650	15	/	/	/	/
E-lab11	Armadio aspirato alto “acido-base” - lab. analitico – banco H	825	3	/	/	/	/

La data di messa in esercizio delle emissioni E-lab-1, E-lab-5, E-lab-11 è fissata entro il 31-07-2025.

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art. 269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE e al Comune.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa in esercizio sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa in esercizio degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è prorogata, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), di anni uno (1) a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE e al Comune. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto

autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione si intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

- alla SEZIONE E - RACCOMANDAZIONI, paragrafo Emissioni in Atmosfera è aggiunto il seguente enunciato:

Poichè la Ditta utilizza nel ciclo produttivo, da cui originano le emissioni, sostanze classificate la stessa è tenuta a rispettare quanto previsto dall'art.271 comma 7-bis del D.Lgs.152/2006, ovvero presentare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio della presente autorizzazione, una relazione con la quale il Gestore analizza la disponibilità di alternative, ne considera i rischi ed esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA di cui al prot. n. 46957 del 08-09-2015 e successive modifiche e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- di inviare copia del presente atto alla ditta e al Comune tramite lo Sportello Unico competente;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.